

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D'ITALIA**  
**Collegio dei Garanti**

Firenze, 17 ottobre 2011

Prot. n. 11/Mac2

OGGETTO: Ricorso del par. Dario Macchi avverso il provvedimento di espulsione dall'ANPD'I adottato dal Collegio Nazionale dei Probiviri con decisione n. 3/2011.

Allegati: 1. Verbale della riunione del Collegio dei Garanti del 13 ottobre 2011 (n. 14 del registro dei verbali)  
2. Motivazione della decisione (n. 15 del registro dei verbali).

AL PRESIDENTE NAZIONALE DELL'ANPD'I  
Par. Giovanni FANTINI  
Via Sforza, 5  
00184 ROMA  
(anticipato via e-mail [segrgen@mcmlink.net](mailto:segrgen@mcmlink.net))

e, per conoscenza  
AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI GARANTI  
Par. Raul DI GENNARO  
Corso Centocelle, 30  
00063 CIVITAVECCHIA

Par. Marco Luigi BETTOLI  
Via L. Spada, 11  
40129 BOLOGNA

→ Par. Elia ZEVIO  
Via dei Mille, 70  
20129 MILANO

Par. Giorgio PERISSIN  
Via dei Lussini, 24  
34074 MONFALCONE

AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO NAZIONALE  
DEI PROBIVIRI  
par. Luca MIGLIAVACCA  
Via Cappuccini, 14  
20122 MILANO  
(anticipato via e-mail [luca@migliavacca.eu](mailto:luca@migliavacca.eu))

Rif. racc. n. 2236 di prot. del 6 settembre 2011 pervenuta in data 9 settembre 2011

Ai sensi dell'art. 84, c.3 del regolamento associativo e con riferimento al ricorso in oggetto, prego notificare al par. Dario Macchi il provvedimento in merito adottato dal Collegio dei Garanti come segue:

N. 15 del Registro dei Verbali

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D'ITALIA**  
**Collegio dei Garanti**

MOTIVAZIONI DELL'ACCOGLIMENTO PARZIALE DEL RICORSO PRESENTATO DAL PAR. DARIO MACCHI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE DALL'ANPd'I ADOTTATO DAL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI IN ESITO AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI PRIMO GRADO N.3/2011 e DECISO DAL COLLEGIO DEI GARANTI NELLA RIUNIONE DI BOLOGNA DEL 13 OTTOBRE 2011 COME DA VERBALE N. 14 DEL REGISTRO DEI VERBALI.

(Redatto dal Presidente del Collegio come da incarico conferito nel verbale citato in epigrafe).

**FATTI****IL DEFERIMENTO**

Con l'atto n. 1464 del 18 maggio 2011 il Presidente Nazionale deferiva al Collegio Nazionale dei Probiviri il par. Dario Macchi, già presidente della Sezione ANPd'I di Milano, insieme ai sindaci revisori Pollastri, Chiappa e Taddei nonché ai componenti il consiglio direttivo Cocchi, Piacentini, Marsano, Franco e Checchi perché in "*concorso necessario*" si rendevano responsabili di gravi irregolarità nella gestione amministrativo-contabile della sezione definiti "*atti di vera e propria malversazione*" sostanziati da:

- totale assenza della documentazione amministrativa e contabile;
- operazioni finanziarie che hanno esposto la Sezione di Milano e la stessa Presidenza Nazionale ad azioni giudiziarie;
- omissione di comunicazioni alla Presidenza Nazionale, "*di fatto nascondendo fatti rilevanti per l'associazione tutta*";
- adozione di provvedimenti sconosciuti alle norme associative "*per ragioni non sufficientemente chiarite*" come: a) l'affidamento in pianta stabile della gestione delle manifestazioni aviolancistiche ad un'associazione esterna all'ANPd'I in patente violazione dell'art. 2 dello statuto dell'ANPd'I e ponendo in capo alla Sezione e, di conseguenza, dell'Associazione nella sua totalità ogni tipo di responsabilità connessa all'evento; b) la gestione del <conto economico> della palestra al vicepresidente Cocchi invece che all'economista ed al consiglio direttivo col controllo dei revisori;
- tenuta di una contabilità "*binaria*" ossia ufficiale ed officiosa con evidente responsabilità collegiale.

Soltanto al par. Macchi vengono poi addebitati:

- le azioni relative ad un mutuo chirografario sottoscritto dal Macchi "*per motivazioni non ancora del tutto chiare*" senza apparente conoscenza da parte del consiglio direttivo, che hanno portato alla notifica di un decreto ingiuntivo "*di cui non era fatta menzione alcuna alla Presidenza Nazionale che nel procedimento rischia di essere coinvolta*";

- l'omissione del passaggio di consegne al suo successore par. Cocchi quando dovette lasciare la carica di presidente della Sezione; in particolare l'omissione del trasferimento dei poteri di firma sul conto corrente postale della Sezione, nonché l'emissione di un assegno di € 3000 sul cennato conto per effettuare un versamento alla Presidenza Nazionale;
- l'esautorazione di fatto del consiglio direttivo.

Anche altri addebiti riguardano singoli soci (Cocchi per il passaggio di consegne, Chiappa per aver fatto transitare sul proprio conto corrente dei fondi della Sezione).

Trattandosi di infrazioni commesse "in concorso" (anche quelle singole di Cocchi e Chiappa sono considerate propiziate dall'atmosfera imperante nella Sezione), l'organo deferente riteneva competente per tutti il Collegio Nazionale dei Probiviri che, come noto, in primo grado è competente soltanto per le cariche nazionali.

L'atto di deferimento riferisce che gli addebiti sono scaturiti dalle insoddisfacenti risposte fornite dal presidente Cocchi – succeduto al presidente Macchi il 28 maggio 2010 dopo una sanzione disciplinare inflitta a quest'ultimo per altri motivi – a richieste di chiarimenti amministrativo contabili avanzate dalla Presidenza Nazionale "nel quadro di un generale riordino delle posizioni anche contabili delle sezioni" e dalla conseguente nomina di una commissione ispettiva in data 22 novembre 2010 che, recatosi sul posto "accertava" l'esistenza di ripetute e gravi irregolarità prendendo in esame gli anni a partire dal 2005.

Nell'atto di deferimento si legge testualmente che "la comparazione dei dati contabili rinvenuti nel corso dell'ispezione con quelli dei bilanci inviati alla presidenza ai sensi dell'art. 69 dello statuto e 60 del regolamento effettuata dalla commissione ispettiva evidenziava discrasie tipiche di bilanci ufficiali compilati <tanto per> senza nessun aggancio con la reale contabilità della sezione. Non sfugge a nessuno che tali discrasie di norma sono funzionali all'alterazione dei bilanci con l'altrettanto ovvia conseguenza che in assenza di adeguati controlli la contabilità può essere <redatta ad usum delphini>".

In altra parte dell'atto si da per scontato che la commissione ispettiva abbia accertato che nella Sezione di Milano vigeva "una tenuta della contabilità che potrebbe definirsi <binaria> e cioè una ufficiale ed una ufficiosa con evidente responsabilità collegiale". Poco dopo l'organo deferente collega "una gestione di siffatta natura" alla "perpetrazione degli illeciti amministrativi" e quindi disciplinari, recuperando in tal modo il concetto di malversazione espresso all'inizio.

In esito agli accertamenti ispettivi la sezione veniva commissariata il 14 gennaio 2011.

Fin qui l'atto di deferimento citato all'inizio, cui faceva seguito una nota (let. n. 1464 del 18 maggio 2011 con la quale l'organo deferente chiedeva al Collegio Nazionale dei Probiviri di convocare in audizione i membri della commissione ispettiva (soci Satriano, Ledda e Liva) per una "completa ed esaustiva esposizione dei fatti ed una corretta spiegazione della enorme mole di allegati che si intersecano fra loro nella vicenda".

## LA DECISIONE DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Nazionale dei Probiviri con “lodo” (rectius: decisione) del 29 giugno 2011 prende in esame soltanto la posizione del par. Macchi senza fornire alcuna spiegazione sull’esclusione degli altri deferiti per le azioni/omissioni “*in concorso necessario*” come le ha definite l’organo deferente.

Da altra fonte, decisione del 4 luglio 2011 del Collegio Regionale dei Probiviri di Gruppo Regionale – II zona (Lombardia), risulta che il Collegio Nazionale dei Probiviri ha trattenuto il procedimento disciplinare a carico di Macchi ma si è dichiarato incompetente per tutti gli altri deferiti trasmettendo al collegio regionale citato il fascicolo degli atti ex art.83 c.3 del regolamento associativo.

Gli addebiti attribuiti a Macchi dall’organo deferente vengono sintetizzati ed accorpati come segue:

1. totale assenza della documentazione amministrativa e contabile della Sezione di Milano in spregio alle norme sancite dallo Statuto e dal Regolamento oltre che dalle norme di buona amministrazione, nonché la mancata consegna al suo subentrante Cocchi di libri, contabilità o quant’altro, nonché il mancato trasferimento dei poteri di firma sui conti correnti bancari in capo allo stesso;
2. compimento di operazioni finanziarie le cui finalità non sono del tutto chiarite e che hanno esposto la Sezione di Milano e la stessa Presidenza Nazionale ad azioni giudiziarie ed omesso, a tale proposito, ogni tipo di comunicazione alla Presidenza Nazionale;
3. affidamento della “gestione delle manifestazioni aviolancistiche ad un’associazione esterna all’ANPd’I e della gestione del ‘conto economico’ della palestra al Vice Presidente Cocchi, determinando una contabilità binaria e cioè una ufficiale ed una ufficiosa, quest’ultima riconducibile (anche) alla ASD Paracadutisti di Milano.

Il Collegio respinge preliminarmente l’eccezione di indeterminatezza degli addebiti perché il deferimento, pur apparendo talvolta ripetitivo e talvolta ermetico e generico fa riferimento ai suoi numerosi allegati che specificano, “*al di là di ogni ragionevole dubbio*” la portata degli addebiti stessi.

**Circa la prima serie di addebiti**, il Collegio, dopo aver esaminato analiticamente la documentazione frutto del poderoso lavoro di indagine e rendicontazione eseguito dalla commissione ispettiva tra il novembre ed il dicembre 2010, ne fa proprie le risultanze deducendone la fondatezza degli addebiti.

**Circa il secondo addebito**, il Collegio ha accertato che le operazioni finanziarie non del tutto chiarite riguardano il Nucleo di Cinisello Balsamo della Sezione di Milano che sono sfociate in un decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Monza su ricorso del Banco di Desio contro la Sezione ANPd’I di Milano, il Macchi ed il socio Alberto Vezzoli, già fiduciario del Nucleo, per un saldo debitore su conto corrente (€ 10887,29), un residuo di finanziamento chirografaro (€ 4952,00) ed il mancato pagamento di 19 rate del suddetto finanziamento (€ 13829,00). Il Collegio pur ritenendo di non doversi addentrare nella vicenda giudiziaria complicata dalle denunce sporte dal deferito per falsità delle proprie firme, esamina attentamente le apparizioni/sparizioni di tale posta contabile dai registri e dai bilanci concludendo che Macchi fosse

perfettamente a conoscenza del mutuo sul quale ha deciso autonomamente eccedendo i poteri che gli attribuisce l'art. 20 dello Statuto senza la delibera preventiva del consiglio direttivo (se non anche dell'assemblea dei soci trattandosi di mutuo di importo ingente) e che i bilanci dal 2006 al 2010 fossero una rappresentazione non veritiera e non corretta ed una falsa rappresentazione degli indicatori di rilievo. Infine, non rilevante ai fini delle attenuanti viene giudicato il fatto che Macchi abbia concordato con la banca in qualità di garante del finanziamento il pagamento del debito risultante dal mancato pagamento di 19 rate (€ 13829,00). Tale operazione non esclude affatto che la banca possa agire contro l'ANPd'I per ottenere il pagamento del saldo di quanto ingiunto dal Tribunale. Pertanto il pericolo di azioni giudiziarie contro la Sezione di Milano e la Presidenza Nazionale causato dal comportamento del Macchi non risulta scongiurato.

**Circa il terzo addebito** il Collegio ha ritenuto fondata l'infrazione disciplinare riguardante la gestione all'interno della Sezione di Milano di diversa e distinta associazione denominata "ASD Paracadutisti Milano" costituita da otto soci della Sezione di Milano, cinque dei quali appartenenti al consiglio direttivo. Nel verbale della riunione del consiglio direttivo della Sezione del 4 settembre 2007 si legge che il presidente ed il consiglio direttivo decidono di affidare le manifestazioni aviolancistiche alla ASD Paracadutisti Milano e relative quote di sponsor. Il Collegio ne deduce che l'ASD è una vera e propria "costola" della Sezione di Milano, costituita per semplificare la contabilità. Ritiene il Collegio che l'ASD potrebbe avere una qualche legittimità nell'ambito dell'ANPd'I, anche alla luce dell'art. 6 del regolamento associativo, purchè supportata da "leale comunanza d'intenti ed assoluta trasparenza amministrativa". Invece l'ASD ha agito in piena autonomia. Peraltro essa è stata utilizzata dal Macchi durante la sua sospensione di un anno da ogni attività associativa in seguito a precedente infrazione disciplinare per organizzare importanti eventi aviolancistici e commemorativi, svolti normalmente sotto l'egida dell'ANPd'I, utilizzando finanziamenti di sponsor. Di particolare rilievo è stata la commemorazione della Battaglia di El Alamein dell'autunno 2010.

Il Collegio ha altresì accertato attraverso testimonianze che l'ASD era molto carente sotto il profilo formalità amministrativo contabile. Conclude il Collegio che l'ASD Paracadutisti Milano risulta essere persona giuridica dai contorni evanescenti, partecipata da soci e dirigenti (anche) ignari di esserlo, interamente sovrapponibile ed identificabile nel suo presidente Dario Macchi e tutt'al più nel suo vice Fabrizio Cocchi. In questo starebbe la "malversazione" lamentata dal Presidente Nazionale nell'atto di deferimento, ove tale sostantivo non viene usato dall'organo deferente nel suo significato strettamente tecnico-giuridico ma per indicare questa appropriazione di immagine, pregi, spazi, visibilità e sostanza da parte di quella che, nata come associazione ausiliaria dell'ANPd'I, ha deviato i suoi scopi iniziali ponendosi in rapporto di "concorrenza parassitaria" con l'ANPd'I. Il Macchi sfruttando la "sponda" dell'ASD ha continuato ad accreditarsi pubblicamente quale "Presidente" in spregio dell'Associazione d'Arma (i.e. l'ANPd'I) e del provvedimento di sospensione di un anno.

Il Collegio ha stigmatizzato il protagonismo del ricorrente mantenuto dopo la sospensione disciplinare da ogni attività associativa, rilevandovi segnali di insofferenza e deducendone la "slealtà" verso l'Associazione.

Manca ogni considerazione sul ruolo che la gestione dell'ASD e la gestione della palestra avrebbero svolto nella determinazione di una contabilità binaria.

In sintesi Macchi come presidente di sezione avrebbe mancato, secondo il Collegio, agli obblighi recati dall'art. 20 dello Statuto (vigilare sull'esatta applicazione delle norme

statutarie e regolamentari nonché di dirigere, coordinare e disciplinare direttamente o tramite appositi organi l'intera vita della sezione), nonché a quelli amministrativo-contabili dell'art. 69. Avrebbe altresì tradito l'art. 12 che impone a tutti i soci di cooperare lealmente allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione, di difendere ed affermare soprattutto con l'esempio le idealità dell'Associazione e di osservare le norme statutarie e quelle regolamentari, nonché le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Collegio ha ritenuto, quindi, fondatai gli addebiti, tali da profondamente menomare il funzionamento di una delle maggiori Sezioni dell'Associazione mettendone in pericolo la stessa esistenza (art. 80 c.4 del Regolamento) ed ha deliberato all'unanimità l'espulsione del par. Dario Macchi dall'ANPd'I.

### RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE

Il ricorso, spedito dal ricorrente una prima volta il 3 agosto 2011 è stato restituito al mittente per assenza del destinatario a causa della chiusura per ferie estive della Presidenza Nazionale durante il mese di agosto. L'invio è stato reiterato il 29 agosto 2011, è stato spedito al Collegio dei Garanti dalla Presidenza Nazionale con lettera n. 2236 del 6 settembre 2011 ed è pervenuto il 9 settembre 2011. Il superamento del termine massimo di 30 giorni per la presentazione del ricorso dalla data di ricezione del provvedimento previsto dall'art. 74, c.2 del regolamento associativo – la decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri è stata comunicata il 7 luglio 2011 – è stato causato da ritardi giustificati "in itinere", pertanto non è da addebitare al ricorrente ed il ricorso è ricevibile. Tale puntuale accertamento si è reso necessario perché l'interruzione dei termini procedurali previsti dal 1° al 31 agosto dalle varianti al regolamento associativo approvate dal Consiglio Nazionale non è vigente. Infatti tali varianti non sono ancora state ratificate dall'Assemblea Nazionale.

Il ricorrente, sviluppando le argomentazioni in venti pagine di minuziosa analisi della vicenda e ritenendo di aver ampiamente chiarito i fatti contestati, ne conferma la piena legittimità alla luce delle norme statutarie e regolamentari. Ritiene inoltre errate e carenti di prove le censure contenute nella decisione dei Probiviri Nazionali. Chiede di conseguenza la riforma totale della decisione impugnata perché infondata in fatto ed in diritto e la revoca della sanzione irrogata o comunque la riduzione nei termini che il Collegio dei Garanti riterrà congrui.

Le motivazioni a sostegno della richiesta possono essere sinterizzate come segue:

1. I contenuti dell'atto di deferimento, come riconosciuto anche dal Collegio Nazionale dei Probiviri sono generici ed ermetici. Esso è diventato procedibile soltanto dopo le interpretazioni del Collegio stesso, che il ricorrente reputa illegittime.
2. L'atto di deferimento reca palesemente l'esplicita accusa di malversazione, ossia di una fattispecie di reato (art. 316 bis cp) comprovata da una presunta superficiale gestione dell'amministrazione della Sezione ANPd'I di Milano. Ogni altra interpretazione come quella effettuata dal Collegio Nazionale dei Probiviri per ricondurre la fattispecie, di cui è competente la Magistratura ordinaria, nell'alveo disciplinare risulta essere un'illegittima forzatura.
3. Le minuziose verifiche amministrative della Presidenza Nazionale, al di là delle incongruità, omissioni e negligenze non hanno evidenziato prove del reato di

malversazione, tanto che il Collegio dei Probiviri Regionali competente per gli altri deferiti ha ridotto enormemente la gravità degli addebiti contestati arrivando al massimo ad infliggere la sospensione di mesi 3.

4. Talune infrazioni di natura amministrativa addebitate al ricorrente sono riferite al periodo durante il quale egli scontava la sanzione disciplinare della sospensione di un anno dalla vita associativa.
5. I penetranti controlli amministrativo-contabili sulla Sezione di Milano, attivati dalla Presidenza Nazionale a partire dalla primavera 2010 e sfociati poi nell'invio di una commissione ispettiva e nel commissariamento appaiono talvolta tardivi, talvolta inusuali e quasi sempre particolarmente violenti nelle osservazioni al limite dell'ingiuria nei confronti degli organi direttivi della Sezione.
6. I componenti della commissione ispettiva non hanno mostrato di possedere la professionalità necessaria per accertamenti amministrativo-contabili tanto delicati.
7. Il mancato tempestivo passaggio della firma di gestione del conto corrente postale al presidente di Sezione subentrante Cocchi dopo che il Macchi aveva lasciato tale carica perché colpito da sanzione disciplinare è dovuto a problemi tecnici.
8. La vicenda del decreto ingiuntivo esecutivo emesso a favore del Banco di Desio contro la Sezione ANPd'I di Milano ed, in solido, contro i garanti del debito chirografario in sofferenza, soci Macchi e Vezzoli, ha visto il ricorrente assumersi piena responsabilità per la parte di scoperto che lo riguarda direttamente (€13829,52) e concordare con la banca un piano di versamenti a saldo. La rimanente parte del debito è restata sospesa, perché connessa con la soluzione di una vertenza giudiziaria innescata da denuncia contro ignoti presentata dal ricorrente, che, dopo la ricezione dell'ingiunzione di pagamento, ha riscontrato che le firme apposte sulla delega al Vezzoli della piena disponibilità di tutte le operazioni connesse col conto corrente acceso per la gestione del finanziamento erano false, come risulta da perizia calligrafica. L'apposizione delle firme false e l'esistenza di una truffa a danno del ricorrente non sono state considerate nell'atto di deferimento e nella decisione dei Probiviri. In margine, il ricorrente osserva che l'ANPd'I per motivi incomprensibili ha abbandonato la via difensiva giudiziale, lasciando l'associazione esposta a possibili azioni esecutive e non ha alternativamente intrapreso alcuna azione per giungere ad un concordato con la banca creditrice. Egli evidenzia altresì che il Vezzoli tanto implicato nella vicenda non è stato coinvolto.
9. La costituzione ed il funzionamento dell'ASD Paracadutisti Milano sono stati pienamente legittimi. L'ASD ha operato come ausiliaria per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ANPd'I. L'ASD, è esterna all'ANPd'I, è giuridicamente autonoma e può agire secondo il suo statuto. Privo di fondamento è quindi l'assunto dei Probiviri Nazionali su una presunta deviazione dai suoi scopi iniziali, ponendosi in rapporto di concorrenza parassitaria con l'ANPd'I.
10. La conclusione del Collegio Nazionale dei Probiviri laddove si afferma che la gravità degli addebiti contestati al Macchi risulta tale da menomare profondamente il funzionamento di una delle maggiori sezioni dell'ANPd'I e da metterne in pericolo la stessa esistenza viene nettamente contestata osservando come nel bilancio 2008 l'avanzo di gestione fosse di dodicimila euro, in quello del 2009 seimila mentre all'atto del commissariamento nel gennaio 2011 al

commissario Pietro Liva sia stato consegnato un saldo attivo superiore ai dodicimila euro.

La Sezione di Milano all'atto del commissariamento era la prima per numero di soci, per attività lancistiche e per attività patriottiche, mentre il consiglio direttivo retto dal presidente "ad interim" Cocchi era pienamente operativo.

#### INTERVENTO DEL RICORRENTE ALLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI GARANTI

Il ricorrente par. Dario Macchi era presente alla prima parte della riunione del Collegio dei Garanti indicata in epigrafe, ha ascoltato la relazione istruttoria dell'incaricato garante Paolo Mearini, al termine della quale ha espresso talune osservazioni che hanno, in buona sostanza, ribadito le controdeduzioni del ricorso.

In sintesi, Macchi è tornato a lamentare una azione persecutoria nei suoi confronti e nei confronti della Sezione di cui era presidente, che ha subito un commissariamento ingiusto quando ha sempre svolto attività istituzionale d'eccellenza, come l'intervento a Navelli per il terremoto in Abruzzo del 2009 di cui tutta l'ANPd'I si è gloriata, e non aveva difficoltà finanziarie. Cose palesemente vere state esposte in modo deformato. Egli ha sempre speso fruttuosamente i fondi a disposizione della Sezione di Milano. Ha sempre indetto le assemblee regolamentari. Ha ottenuto personalmente i contributi per le varie manifestazioni in virtù della considerazione che godeva presso le autorità civili, politiche e militari di Milano. Molte sezioni dell'ANPd'I hanno costituito associazioni parallele come l'ASD Paracadutisti Milano per ovviare alle difficoltà burocratiche che ostacolano la concessione di contributi e sovvenzioni. Le manifestazioni organizzate tramite l'ASD Paracadutisti di Milano dopo la sua sospensione disciplinare erano tutte importanti manifestazioni programmate in precedenza. Vi hanno partecipato autorità di alto livello. Molte erano manifestazioni svolte anche negli anni passati, con le stesse modalità. Riguardo al debito chirografario osserva che il socio Vezzoli principale responsabile del "default" non è stato deferito. Eppure per un certo periodo ha anche fatto parte del consiglio direttivo della Sezione di Milano. Del resto nel deferimento che individua infrazioni dal 2005 al 2010 non sono compresi i membri del consiglio direttivo che si sono avvicinati nel tempo. Vezzoli è responsabile dell'insolvenza. Egli ha anche gestito i rimborsi in base ad un atto di delega sul quale era stata apposta una firma falsa del ricorrente. Per questo il ricorrente ha sporto denuncia confortata da perizia calligrafica. Macchi ha onorato la garanzia prestata per il rimborso del finanziamento pagando di tasca propria la parte non connessa con la denuncia penale presentata (ma l'azione penale ferma ogni azione civile per cui non sono incombenti pignoramenti). Nella questione il ricorrente è parte lesa. Il presidente della sezione non può essere considerato responsabile della documentazione contabile, laddove c'è l'economista. La contabilità non è sparita come afferma il deferimento. Il mancato tempestivo passaggio di consegne della gestione del conto corrente postale della Sezione non ha provocato conseguenze perché il suo successore era comunque in possesso del relativo tesserino bancoposta. Macchi non si è appropriato di un solo centesimo e sfida chiunque a provare il contrario, anzi era solito anticipare il denaro per saldare i conti in caso di ritardo dell'iter burocratico delle sovvenzioni. A lui si deve anche la sistemazione della sede della Sezione presso il Tiro a Segno Nazionale di Milano. Era un accordo informale del quale solo lui era personalmente garante; venuto

meno il garante, i dirigenti del Tiro a Segno non hanno più continuato ad ospitare la Sezione nel loro sito.

In conclusione, Macchi ha reiterato le richieste di revisione del provvedimento di espulsione di cui al ricorso.

### DIRITTO

Trattandosi di un ricorso avverso una sanzione disciplinare di espulsione dall'Associazione il procedimento ha – previo accertamento dell'esistenza delle infrazioni e la loro imputabilità al ricorrente – il primario scopo di verificare l'esistenza dei “gravi motivi” tassativamente richiesti dal codice civile (art. 24, c.3) per giustificare la decisione. Laddove, in presenza di infrazione, tali gravi motivi non risultassero incombe al Collegio l'obbligo di stabilire altra congrua sanzione disciplinare.

Lo statuto associativo non contiene una specifica descrizione dei motivi così gravi da provocare “in automatico” l'espulsione dell'associato che siano esattamente riferibili al comportamento del ricorrente. Si è visto come il Collegio Nazionale dei Probiviri nel dispositivo della decisione abbia fatto riferimento a violazione di obblighi e doveri statutari generici quali la vigilanza sull'esatta applicazione delle norme statutarie e regolamentari, ecc. di cui all'art. 20 dello statuto, l'ottemperanza delle regole amministrativo-contabili di cui all'art. 69 dello statuto, la cooperazione leale di tutti i soci allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione, ecc. di cui all'art. 12 dello statuto. Tali formule generali sono state riempite di contenuti dai Probiviri Nazionali in relazione al caso esaminato.

Il ricorso di Macchi implica allora – dopo la verifica dell'esistenza, della natura e della riferibilità al socio delle infrazioni disciplinari – un vaglio di tali contenuti per riconoscere, insieme alla **validità dei criteri di giudizio utilizzati**, se davvero essi siano stati capaci di violare le norme statutarie richiamate, con lesione o grave pericolo del vitale interesse associativo, come tassativamente richiesto dal regolamento ANPd'I (v. art. 80, c.4) per l'espulsione di un socio.

Tuttavia, alla luce dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ciò non basta a stabilire i “gravi motivi” senza il vaglio dell'interesse del ricorrente che verrebbe leso o messo in grave pericolo da una decisione di espulsione. Trattasi dell'interesse ad evitare il danno morale dopo una quasi trentennale intensa attività nell'ANPd'I, dove ha rivestito cariche prestigiose anche a livello nazionale, nonché il più grave e concreto danno alla sua immagine privata e pubblica nel mondo esterno in relazione alla professione svolta, alla sua intensa attività paracadutistica sportiva ed al suo impegno in manifestazioni civiche (danno di onorabilità).

Ne consegue che il giudizio finale non può prescindere da una valutazione complessiva di proporzionalità tra, da una parte, le conseguenze degli addebiti unitamente all'entità della lesione recata agli interessi associativi e, dall'altra parte, la radicalità del provvedimento di espulsione che elide in modo definitivo l'interesse del socio a permanere nell'Associazione (cfr. sentenza Cass.civ.sez I, 4 set 2004 n. 17907, Unione Italiana Ciechi contro Farigu). Solo del prevalere della prima parte sulla seconda

possono essere dedotti i “gravi motivi” di espulsione di cui all’art. 24 c.3 del codice civile.

Ciò premesso, venendo ai motivi del ricorso, occorre, in primo luogo, sgombrare il campo dalle eccezioni sollevate circa la genericità dell’atto di deferimento che sarebbe, per tale ragione, irricevibile e sull’illegittimità dell’attività inquirente ed interpretativa dei Probiviri Nazionali.

Le eccezioni sono da respingere in quanto, concordando con i Probiviri Nazionali, il deferimento completato dagli allegati è risultato concretamente procedibile ed idoneo ad innescare l’attività istruttoria prevista dall’art. 84, c.2 del regolamento associativo, che può anche sfociare, come è avvenuto, in una opportuna riconfigurazione degli addebiti (come vedremo, il reato di malversazione è stato derubricato). L’attività dei Probiviri Nazionali è rimasta quindi nell’alveo della legalità associativa.

Fra gli addebiti elevati a Macchi solo la malversazione in concorso necessario con i sindaci revisori ed i membri del consiglio direttivo della Sezione di Milano, qualora accertata, recherebbe di per sé i gravi motivi di esclusione trattandosi di una fattispecie di reato. Ma i Probiviri Nazionali, per mancanza di prove evidenti, l’hanno derubricata da reato ad infrazione disciplinare e valutata come tale al fine di soppesarne la gravità. Pur considerando arbitrarie – ossia non supportate dai criteri eteronomi che limitano la discrezionalità giudiziale (vedi in proposito più avanti le considerazioni sul terzo addebito) - non si può che convenire sulla derubricazione della malversazione, che peraltro era implicitamente contenuta nel dispositivo stesso del deferimento. Infatti se tale fattispecie fosse sostenuta da prove evidenti, avrebbe dovuto formare preliminarmente oggetto di denuncia alla Magistratura e non di mero deferimento disciplinare. L’omissione della denuncia – che è un potere dovere dell’organo deferente in caso di evidenze - fa pensare che non vi sia stata una vera e propria convinzione di poter sostenere fino in fondo l’ipotesi di malversazione, ancorché tutto il deferimento sia basato su tale supposizione provocata dalla situazione ambientale emersa dagli accertamenti. Ed il deferente non aveva torto a dubitare, ove si consideri, per fare un esempio, che la prova (rectius: indizio) più consistente dell’esistenza della confusione amministrativa propizia al reato prospettato consiste nell’accertamento da parte della commissione ispettiva di discrasie contabili tali da far pensare alla tenuta di una contabilità binaria, cioè una ufficiale e una ufficiosa, effettuato raffrontando i dati di bilancio per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 con quelli ricavati dalla documentazione rinvenuta sul posto. Da tale raffronto sono risultate differenze fra il risultato finanziario (avanzo/disavanzo) annuale riportato dal bilancio e quello dei dati contabili. Si osserva però che tali differenze non sono tutte nello stesso senso. Un anno il bilancio reca un avanzo e il dato contabile un disavanzo come nel 2006, l’anno dopo (2007) il bilancio reca un piccolo avanzo ed il dato contabile un avanzo maggiore, lo stesso nel 2008 con maggiore vicinanza fra gli importi, mentre nel 2009 si trova ancora un avanzo nel bilancio ed un disavanzo sulle risultanze contabili. Una contabilità binaria funzionale alla malversazione o ad altri illeciti amministrativi non funziona proprio così. I dati riportati dalla commissione indicano soltanto incapacità, negligenze, pressappocchismo ed omissioni nelle registrazioni contabili.

Caduto l’addebito di malversazione e constatato l’inesistenza di prove circa altri illeciti amministrativi perseguibili penalmente i “gravi motivi” debbono essere dedotti dal coacervo di carenze, omissioni e negligenze emerso da un complesso di attività di controllo amministrativo sui bilanci e le contabilità della Sezione effettuate dalla Presidenza Nazionale, vuoi direttamente con richieste di chiarimenti, vuoi per mezzo di

una commissione ispettiva ed infine col commissariamento. Al riguardo le osservazioni del ricorrente circa la stranezza di un'attività di un così penetrante controllo iniziato improvvisamente nella primavera del 2010 e solo per la Sezione di Milano, "*nel quadro di un generale riordino delle posizioni anche contabili delle sezioni*" non meglio precisato, sono ininfluenti, anche se adombrano una azione persecutoria. Per la verità, non si può fare a meno di ricordare che l'organizzazione dell'ANPd'I è basata sull'**autonomia amministrativa delle sezioni**, come recita l'art. 68 dello statuto che prescrive, **pertanto, che il loro patrimonio e le loro contabilità devono figurare nei bilanci dell'Associazione come conti d'ordine**. Come noto i conti d'ordine non modificano le risultanze contabili ed economiche dei bilanci dove sono inseriti, ma forniscono soltanto informazioni utili a meglio comprendere l'andamento generale di tutta l'organizzazione, tant'è che né lo statuto né il regolamento prescrivono un vero e proprio rendiconto annuale delle sezioni alla Presidenza Nazionale. L'iscrizione a bilancio di conti d'ordine non comporta l'assunzione di responsabilità amministrativo contabili superiori a quelle dell'alta vigilanza su ogni aspetto dell'andamento dell'ANPd'I. Si soggiunge, "*ad abundantiam*", che far figurare patrimonio e contabilità delle sezioni come conti d'ordine nel bilancio della Presidenza Nazionale non significa affatto la redazione del bilancio consolidato tipico di società con molte filiali. La citata normativa rende non del tutto congrua con l'ordinamento associativo la penetrante attività di controllo (osservazioni al bilancio ed ispezione) ed il conseguente commissariamento della Sezione di Milano da parte degli Organi Nazionali. Tuttavia quello che conta in questa sede sono i risultati delle verifiche amministrativo contabili che indubbiamente hanno evidenziato irregolarità amministrative i cui effetti lesivi debbono essere attentamente valutati per riconoscere l'esistenza dei "gravi motivi" di espulsione.

Il ricorrente ha riferito come i Probiviri Regionali competenti a giudicare gli altri deferiti "in concorso necessario" abbiano ritenuto "lievi" le irregolarità amministrative riscontrate ed abbiano inflitto sanzioni neanche lontanamente comparabili all'espulsione a lui inflitta. Si osserva però che la decisione dei Probiviri Regionali non è supportata da vere e proprie valutazioni circa il "peso" delle negligenze riscontrate ed i loro effetti sugli interessi associativi.

La stessa insufficienza, con risultati di segno opposto, è riscontrabile nella decisione dei Probiviri Nazionali.

**Circa la prima serie di addebiti evidenziata dai Probiviri Nazionali**, le carenze, le omissioni e le negligenze amministrativo contabili del gruppo dirigente rilevate dagli incaricati degli accertamenti nel periodo 2005-2010 sono di natura essenzialmente amministrativo contabile.

Detto per inciso, non sono condivisibili le critiche del ricorrente alla professionalità degli incaricati degli accertamenti, che hanno operato con diligenza e fornito dati oggettivamente validi indipendentemente dalle valutazioni e giudizi conseguenti.

Si osserva tuttavia che i Probiviri Nazionali hanno recepito acriticamente le risultanze degli accertamenti dando per scontato che esse costituissero di per sé gravi irregolarità e focalizzato l'attenzione sui giudizi lapidari della commissione riportati nel deferimento come "*documentazione indegna anche di un chiosco ambulante di gelati*" e "*compilazione di bilanci ufficiali fatta <tanto per>*" e "*contabilità [che] può essere redatta <ad usum delphini>*") piuttosto che sui contenuti della documentazione.

Le più importanti negligenze evidenziate dai Probiviri Nazionali sono: mancanza del libro degli inventari, del libro giornale e del libro cassa; incongruenza fra dati di bilancio e dati contabili acquisiti in sezione dalla commissione ispettiva; mancata

contabilizzazione dei versamenti sui conti correnti della Sezione da parte del Comune di Cinisello Balsamo, da quello di Milano e dal Consiglio Regionale della Lombardia, inesistenza di tracce contabili dell'attività ausiliaria dell'ASD Paracadutisti. **Dalle medesime non sono emerse evidenze di malversazioni.** Esse sono però sicuramente censurabili sotto il profilo disciplinare della negligenza amministrativa per infrazione alle regole della buona amministrazione e della diligenza del buon padre di famiglia.

Pur non potendo sottacere come il disordine amministrativo abbia avuto importanti riflessi sulla vita associativa, non consentendo, ad esempio, di fornire tempestivi ed esaustivi chiarimenti alla Presidenza Nazionale, non sembra che l'andamento sostanziale e l'immagine pubblica di una delle maggiori sezioni dell'ANPD'I ne abbia troppo risentito.

Almeno fino al commissariamento, la Sezione di Milano ha continuato a svolgere attività istituzionali di alto profilo in linea con un prestigio invidiabile guadagnato nel tempo presso le autorità politiche, civili e militari della metropoli lombarda.

Anche sotto il profilo gestionale non sono risultati scompensi rilevanti. Al riguardo, sottolinea il ricorrente che nel bilancio 2008 l'utile netto (rectius, l'avanzo di gestione) è stato di 12000 euro, nel 2009 è stato di 6000 euro, mentre il saldo attivo consegnato al commissario nel gennaio 2011 è stato di 12000 euro.

E' difficile comprendere a quali criteri i Probiviri Nazionali abbiano dedotto da tali negligenze amministrative l'esistenza della lesione o del grave pericolo di un vitale interesse associativo e neanche quale sia la natura di interesse vitale. In verità il disordine amministrativo constatato ha soltanto recato il pregiudizio alla vita associativa, indicato dall'art. 80 c.3 del regolamento) a causa dei dubbi di regolarità suscitati e le conseguenti azioni di controllo messe in opera. La relativa sanzione disciplinare prevista è la sospensione fino al massimo di un anno dalla vita associativa. Ex art. 73, c.1 let. a) dello statuto.

**Pertanto le conclusioni dei Probiviri circa la prima serie di addebiti per infrazioni commesse in concorso col gruppo dirigente sono risultate ultronee rispetto ai fatti accertati.**

Dopo aver depotenziato gli effetti lesivi delle irregolarità amministrative addebitate a Macchi in concorso col gruppo direttivo, che rappresentano il pilastro portante del procedimento, resta da vedere se le rimanenti infrazioni disciplinari a lui addebitate abbiano un peso tale da giustificare l'espulsione.

Fra tutte spicca il **secondo addebito**, ossia la vicenda del decreto ingiuntivo esecutivo emesso contro la Sezione di Milano ed, in solido, contro i soci garanti Macchi e Vezzoli causato dalla mancata restituzione di un prestito, acceso per finanziare l'acquisto di beni strumentali necessari all'attività istituzionale del Nucleo di Cinisello Balsamo. Accendendo tale prestito senza formale delibera preventiva del consiglio direttivo e non seguendone il ripianamento, Macchi avrebbe esposto la Sezione di Milano e la Presidenza Nazionale ad azioni giudiziarie. Avrebbe inoltre omesso di informare la Presidenza Nazionale del finanziamento ottenuto.

I fatti mostrano come tali addebiti siano inconsistenti.

Il bilancio 2006 recava chiaramente fra le entrate in conto capitale per accensione prestiti la posta di € 30000,00 rendendo così pleonastico ogni accertamento sul fatto che Macchi fosse o no a conoscenza del mutuo, se ne avesse o meno comunicato l'esistenza alla Presidenza Nazionale e se ne avesse o meno deciso autonomamente l'accensione

che, in ogni modo, fu sanata con l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci.

L'atto ingiuntivo era correttamente rivolto solo alla Sezione di Milano ed ai garanti del debito chirografario. Solo l'improprio autoinserimento della Presidenza Nazionale nella vertenza potrebbe esporla ad azioni giudiziarie e non il comportamento di Macchi. Le eccezioni difensive avanzate dallo stesso in sede giudiziaria riguardanti l'estensione della responsabilità patrimoniale all'ANPd'I nazionale sono irrilevanti perché giuridicamente inconsistenti e quindi facilmente respingibili in tribunale (v. sopra le considerazioni sull'autonomia amministrativa delle sezioni). E' verosimile inoltre che la mancata composizione in tempi rapidi della vertenza sia attribuibile agli scompensi provocati dal commissariamento, altrimenti la Sezione, che non mancava di disponibilità di cassa, ben avrebbe saputo e potuto concordare con la Banca un piano di rientro analogo a quello di Macchi, peraltro irrilevante ai fini del giudizio disciplinare perché questione privata del ricorrente. Ugualmente irrilevanti sono la denuncia presentata da Macchi per apposizione di sua firma falsa su deleghe al Vezzoli per la gestione del conto corrente bancario riferito al finanziamento ed il fatto che Vezzoli non sia stato deferito, come riferito dalla Presidenza Nazionale (testualmente "*Nei confronti dell'ex socio Vezzoli al momento la Presidenza Nazionale non ha adottato alcun provvedimento: costui nell'ambito della Sezione di Milano non ricopriva alcuna carica né, per ora risultano accertati comportamenti lesivi delle norme associative*"). L'approfondimento di questo aspetto della vicenda esula dal caso di specie. Tuttavia non si può fare a meno di osservare come l'atto di deferimento coinvolga, con Macchi presidente di sezione pro-tempore, soltanto i membri del consiglio direttivo e dei sindaci revisori in carica al momento del commissariamento, omettendo altri responsabili "pro tempore" come lo è stato il Vezzoli membro per un periodo del consiglio direttivo della Sezione di Milano.

Ulteriori aspetti della vicenda, quali la mancata informazione alla Presidenza Nazionale dell'arrivo del decreto ingiuntivo, non possono riguardare Macchi in quel periodo sospeso dalla vita associativa.

In definitiva, gli addebiti che residuano riguardano il disordine amministrativo generalizzato di cui abbiamo prima trattato. Questa vicenda non aggiunge né toglie alcunché alla posizione di Macchi.

**Pertanto le conclusioni dei Proviriviri Nazionali circa il secondo addebito si sono rivelate infondate.**

Altra infrazione disciplinare, singolarmente addebitata a Macchi ancorché compresa nella prima serie di addebiti, riguarda il mancato tempestivo passaggio della firma di gestione del conto corrente postale al presidente di sezione subentrante dopo la sanzione disciplinare. Il ritardo di un tale importante atto dovuto non è stato affatto giustificato dagli imprecisati "motivi tecnici" addotti dal ricorrente. Né può costituire una scusante il fatto che il subentrante disponesse comunque della tessera bancoposta per le operazioni di cassa. Il ricorrente ha comunque mantenuto indebitamente un "potere" amministrativo di cui non aveva alcun diritto anche se non ne ha fatto cattivo uso. L'infrazione mantiene la sua configurazione lesiva di irregolarità amministrativa di per sé censurabile, che ha anche creato difficoltà nei rapporti tra la Sezione e la Presidenza Nazionale, ma non ha comportato danni patrimoniali o di altra natura ed è restata una questione interna all'Associazione.

Anche questo addebito pur restando un addebito personale può tuttavia essere ricondotto al disordine amministrativo e risulta privo di capacità lesiva di un interesse amministrativo vitale.

Il Collegio dei Probiviri non si è pronunciato al riguardo ritenendo, verosimilmente, tale irregolarità ricomprendibile nel primo gruppo di addebiti.

Il concorso con altri soci ritorna nel **terzo addebito** relativo alla gestione di manifestazioni associative mediante l'ASD Paracadutisti di Milano appositamente costituita da otto soci della Sezione di Milano fra cui cinque appartenenti al consiglio direttivo, Macchi compreso che ne è divenuto il presidente. La singolarità della soluzione adottata per risolvere i problemi burocratici e tecnici legati a contributi ed attività sportiva che non potevano essere giuridicamente affrontati con i limitati strumenti di un'associazione d'arma, unitamente al disordine amministrativo, ha fatto sì che sulle attività condotte in tal modo si appuntassero i sospetti di gravi irregolarità amministrative.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha riconosciuto la legittimità della costituzione dell'ASD, seppur condizionandola allo svolgimento di determinate attività a favore dell'ANPD'I. Peraltro l'attività di un tal tipo di associazione non è un caso isolato in ambito ANPD'I.

L'appartenenza ad un'associazione non inibisce al cittadino il diritto costituzionale (cfr.art.19 Cost.) di fondarne un'altra o di iscriversi ad essa. L'ASD è un'associazione completamente autonoma dal punto di vista giuridico, della quale l'ANPD'I ben poteva avvalersi per scopi istituzionali specifici, anche alla luce dell'art. 6 del regolamento associativo.

Ma i Probiviri Nazionali hanno pesantemente stigmatizzato l'ASD, considerandola una mera appendice della Sezione di Milano che avrebbe deviato dai suoi scopi statuari per appropriarsi di immagine, pregi, spazi, visibilità e sostanza dell'ANPD'I, ponendosi in rapporto di concorrenza parassitaria. Tale appropriazione configurerebbe la "malversazione" lamentata dal Presidente Nazionale.

Tali assunti risultano privi di legittimità, arbitrari e non confortati dai fatti.

Illegittimità perché l'autonomia giuridica dell'ASD non consente ad organi dell'ANPD'I sindacati di ordine disciplinare su tale associazione come l'accusa di deviazione dagli scopi statuari sottolineata dai Probiviri Nazionali, fermo restando il diritto – dovere di vigilanza sullo svolgimento dei rapporti di natura contrattuale con l' ASD, problema che può essere anch'esso ricondotto al quadro del disordine amministrativo-contabile della Sezione di Milano.

Arbitrarietà perché le supposte "appropriazioni" vengono considerate riconducibili alla malversazione con un'acrobazia logica difficilmente utilizzabile sul piano giuridico che indica come criterio (eteronomo) interpretativo il significato proprio della parola (cfr.art.12, c.1 delle preleggi del codice civile).

Mancanza di veri e propri riscontri ontologici dell'appropriazione perché con l'accusa a Macchi di aver continuato con l'ASD a voler apparire il presidente della Sezione di Milano (cosa che non è stata provata) si è considerato l'ASD ancora nell'ombra rispetto all'ANPD'I e quindi priva di qualsiasi immagine pubblica.

Legittimamente Macchi ha svolto attività come presidente dell'ASD dopo la sospensione dei suoi rapporti con l'ANPD'I. I Probiviri Nazionali hanno invece addebitato a Macchi questa scelta come infrazione disciplinare perché non avrebbe scontato il periodo di sospensione collaborando lealmente con la Sezione di Milano della quale non era più presidente, preferendo riversare le sue innegabili capacità organizzative e di aggregazione nella ASD Paracadutisti di Milano. Invero la sospensione da ogni attività esclude ogni collaborazione associativa ma non inibisce le attività presso altre associazioni. V'è da domandarsi come Macchi avrebbe potuto collaborare essendo sospeso da ogni attività associativa e se l'attività con l'ASD non sia proprio riconducibile a una forma di collaborazione esterna, visto che le manifestazioni

organizzate da Macchi con l'ASD scambiate dal pubblico per manifestazioni dell'ANPd'I non potevano che accrescerne il prestigio. Ad una di esse ha addirittura partecipato il Ministro della Difesa. Dedurre da tali comportamenti elementi di "slealtà" tali da constatare un "tradimento" degli obblighi stabiliti dall'art. 12 dello statuto risulta del tutto ultroneo.

**Pertanto anche le conclusioni dei Probiviri Nazionali circa il terzo addebito si sono rivelate infondate.**

In relazione a quanto precede e con riferimento ai motivi del ricorso si conclude che:

1. l'atto di deferimento non è generico e gli approfondimenti dei Probiviri Nazionali sono legittimi; sono quindi da respingere le eccezioni di nullità per tale motivo;
2. la malversazione non è suffragata da evidenze probatorie, ancorché sia incontestabile il disordine nella gestione amministrativa della Sezione di Milano da addebitare per negligenza al gruppo dirigente, di cui Macchi ha fatto parte come presidente di sezione sino al 28 maggio 2010; tale gruppo dirigente ha contravvenuto alle regole di buona amministrazione ed ha gestito la sezione senza la diligenza del buon padre di famiglia tanto da trascinarla in un vortice di accuse dalle quali non è stata capace di difendersi adeguatamente; non vi è stato però sostanziale nocimento all'attività ed all'immagine della sezione, sempre mantenute ad un livello di alto profilo fino al commissariamento; sul punto la responsabilità disciplinare di Macchi è innegabile ed aggravata rispetto agli altri componenti del gruppo perché, come presidente di sezione, aveva anche il compito di dirigere, coordinare e disciplinare direttamente o attraverso appositi organi l'intera attività della sezione;
3. la vicenda del finanziamento non rimborsato e del decreto ingiuntivo ha rilevanza disciplinare per Macchi solo nella misura in cui riguarda la mancata vigilanza sul regolare pagamento delle rate di rimborso, da ricondurre al disordine gestionale sopra stigmatizzato;
4. il mancato tempestivo passaggio di consegne al presidente subentrante della Sezione di Milano costituisce una non giustificata negligenza che ha provocato difficoltà con la Presidenza Nazionale pur non avendo provocato lesioni ad un vitale interesse associativo;
5. la costituzione dell'ASD Paracadutisti Milano e l'iscrizione di soci ANPd'I alla stessa sono risultate legittime; legittimamente Macchi ha gestito l'ASD come presidente della stessa durante il periodo di sospensione disciplinare da ogni attività nell'ANPd'I; non sono ravvisabili elementi di slealtà nel suo comportamento;
6. infine, anche se i singoli addebiti disciplinari per i quali Macchi è stato riconosciuto responsabile (vedi sopra: 2. disordine amministrativo, 3. mancata vigilanza sui rimborsi del finanziamento, 4. mancato tempestivo passaggio di consegne), tutti inerenti a problematiche associative interne, fossero ritenuti sinergicamente accorpabili non riuscirebbero a configurare la fattispecie di lesione di un vitale interesse associativo; in ogni modo la lesione non risulterebbe tale da prevalere sull'interesse di Macchi alla propria onorabilità privata e pubblica.

In sintesi, la sanzione disciplinare dell'espulsione dall'ANPd'I di cui all'art. 73 let.f) dello statuto associativo inflitta a Macchi dal Collegio Nazionale dei Probiviri si appalesa non suffragata da criteri di valutazione adeguati a dimostrare il peso delle

violazioni statutarie riscontrate ed incongrua rispetto agli addebiti verificati. La sanzione inflitta dai Probiviri Nazionali si appalesa in ogni modo viziata da sproporzionalità a sfavore del ricorrente fra le conseguenze dannose dei comportamenti amministrativi a lui addebitati – peraltro tutti interni e non tutti confermati – e la radicalità dell'elisione definitiva del suo interesse a permanere nell'Associazione per tutelare la sua pubblica onorabilità, quindi, in essa non sono riscontrabili i "gravi motivi" di cui all'art. 24, c.3 del codice civile.

Macchi resta tuttavia responsabile sia in concorso con il gruppo dirigente per il disordine amministrativo, compresa la mancata vigilanza sul rimborso di un finanziamento, sia singolarmente per il mancato passaggio di consegne - di rilevanti infrazioni disciplinari riferibili a violazioni degli obblighi di cui agli articoli 20 e 69 dello statuto – **ma non al "tradimento" di quelli stabiliti dall'art. 12 dello statuto.** Tali violazioni, pur non avendo leso un vitale interesse associativo come previsto dall'art. 80. c.4 del regolamento ANPd'I, hanno indubbiamente recato il pregiudizio grave alla vita associativa previsto dall'art. 80 c.3 dello stesso regolamento.

### P Q M

Il Collegio dei Garanti – all'unanimità - accoglie parzialmente il ricorso ed riforma la decisione di primo grado del Collegio Nazionale dei Probiviri nei seguenti termini:

:

- *le eccezioni di improcedibilità dell'atto di deferimento e di illegittimità degli atti istruttori del procedimento disciplinare di primo grado non sono accolte;*
- *il par. Dario Macchi è prosciolto per mancanza di evidenze dall'accusa di "malversazione" e di "perpetrazione di illeciti amministrativi" qualsiasi significato si voglia dare a tali espressioni; è anche prosciolto dall'accusa di "slealtà" e quindi da quella di "tradimento" degli obblighi stabiliti dall'art. 12 dello statuto;*
- *il par. Dario Macchi viene comunque giudicato responsabile come presidente 'pro tempore' della Sezione di Milano ed in concorso con gli altri dirigenti 'pro tempore' del disordine amministrativo che ha recato grave pregiudizio alla vita associativa della sezione stessa;*
- *di conseguenza, è annullata la decisione di espulsione dall'ANPd'I del primo grado di giudizio inflitta al par. Dario Macchi; al medesimo viene inflitta la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività associativa ex art. 73, let. e) dello statuto associativo nella misura di anni uno per violazione degli articoli 20 e 69 dello statuto stesso.*

Firenze, 14 ottobre 2011

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

par. Paolo Mearini

*Il Collegio dei Garanti dell'ANPd'I, riunito a Bologna il 13 ottobre 2011 per decidere in merito al ricorso presentato dal par. Dario Macchi avverso l'espulsione dall'ANPd'I decretata in primo grado dal Collegio Nazionale dei Probiviri con decisione n. 3/2011 del 20 giugno 2011, sentita la relazione istruttoria e sentite le osservazioni del ricorrente seduta stante, ha accolto parzialmente il ricorso ed ha riformato la decisione di primo grado nei seguenti termini:*

- *le eccezioni di improcedibilità dell'atto di deferimento e di illegittimità degli atti istruttori del procedimento disciplinare di primo grado non sono accolte;*
- *il par. Dario Macchi è prosciolto per mancanza di evidenze dall'accusa di "malversazione" e di "perpetrazione di illeciti amministrativi" qualsiasi significato si voglia dare a tali espressioni; è anche prosciolto dall'accusa di "slealtà" e quindi da quella di "tradimento" degli obblighi stabiliti dall'art. 12 dello statuto;*
- *il par. Dario Macchi viene comunque giudicato responsabile come presidente 'pro tempore' della Sezione di Milano ed in concorso con gli altri dirigenti 'pro tempore' del disordine amministrativo che ha recato grave pregiudizio alla vita associativa della sezione stessa;*
- *di conseguenza, è annullata la decisione di espulsione dall'ANPd'I del primo grado di giudizio inflitta al par. Dario Macchi; al medesimo viene inflitta la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività associativa ex art. 73, let. e) dello statuto associativo nella misura di anni uno per violazione degli articoli 20 e 69 dello statuto stesso.*

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

par. Paolo Mearini



N. 14 del Registro dei Verbali

DECISIONE DEL COLLEGIO DEI GARANTI IN MERITO  
AL RICORSO PRESENTATO DAL PAR. DARIO MACCHI  
AVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE DALL'ANPdI  
ADOTTATO DAL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROIBITORI  
IN ESITO AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI PRIMO  
GRADO N. 3/2011

L'anno duemilaseicoundici addì ~~undici~~ <sup>tredecim</sup> del mese di  
ottobre nella sede UNUCI di Bologna sia noto  
che si sono riuniti i Garanti dello Statuto dell'ANPdI,  
Paolo Mezzini, presidente; Marco Luigi Bettoli, membro,  
Elia Zevio, membro; Giorgio Perissin, membro, e,  
teleconferenza, il Raul Di Gennaro, membro.

La riunione si è aperta con la lettura della relazione  
istruttoria da parte del relatore Paolo Mezzini.

Alla lettura ha assistito il defunto e ricorrente par. Dario  
Macchi, che al termine ha esposto le proprie osservazioni.  
Egli ha subito dopo abbandonato la riunione.

I Garanti presenti hanno preso atto delle osservazioni  
del Garante Raul Di Gennaro lette dal presidente.

Si è poi aperta una articolata discussione che ha  
visto emergere posizioni ancor differenziate della  
conferma dell'espulsione ~~all'espulsione~~ al proscioglimento.  
Si è giunti infine ad una sintesi di all'unanimità  
(comune Di Gennaro fatto partecipare per telefono) ha  
infatti accolto parzialmente le richieste di riforma  
del provvedimento impugnato nella misura in cui la  
sanzione di espulsione dall'ANPdI inogata dal  
Collegio Nazionale dei Proibitori, ai sensi dell'art 73 let. f)  
dello statuto associativo, espulsione, viene ridotta a  
quella della sospensione da ogni attività associativa di  
cui all'art. 73 let. e) dello stesso statuto per anni uno.  
Sono state respinte le eccezioni di improcedibilità  
del deferimento e di illegittimità degli atti.

istruitori di primo grado.

Il presidente emerito Paolo Mezerini è stato dato  
l'incarico di redigere le motivazioni della  
decisione.

Fatto, letto chiuso e sottoscritto nel luogo e sotto  
la data di cui sopra

Paolo Mezerini

Mario Scialoja  
Mario Scialoja

Edoardo